



PROTOCOLLO DI INTESA tra la

l'Università degli Studi di Pisa con sede legale in Lungarno Pacinotti 43/44 a Pisa, c.f. e P.I. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Augello nato a Catanzaro l'8 luglio 1949;

E

L'azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana con sede legale via Roma, 67 - 56126 a PISA, c.f. e P.I. **01310860505** rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo R. Tomassini nato a Gaiole in Chianti (SI) il 18/02/1955;

RICHIAMATI

- l'articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nella parte in cui dispone che <<ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale (...) Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale.>>;

- l'Atto Aziendale, sottoscritto dal Rettore e dal Direttore Generale AOUP ed adottato con deliberazione D.G. AOUP n. 1049 dell'11 ottobre 2011, in particolare l'articolo 51 in ordine alle modalità di partecipazione del personale universitario all'attività assistenziale, che <<opera secondo le stesse regole e responsabilità del personale del S.S.N., così come è specificamente previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti>>;

- l'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale dipendente

da pubbliche amministrazioni;

- l'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sullo stato giuridico del personale accademico e, in particolare, il comma 10 sulle attività extra impiego che possono essere svolte liberamente o previa autorizzazione dai professori e dai ricercatori universitari;

- l'articolo 4 comma 7 della L 30 dicembre 1991, n. 412, sulla compatibilità tra attività libero professionale e rapporto alle dipendenze del SSN, espletato al di fuori dell'orario di lavoro all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie, nel rispetto dell'unicità del rapporto di impiego e ferma restando la incompatibilità con <<l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi>> con il SSN;

- gli articoli 15 *quater*, *quinquies*, *sexties* del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

PREMESSO CHE

- il personale accademico che presta attività assistenziale presso l'Azienda, nello svolgimento di incarichi per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e dall'Azienda, può venirsi a trovare in potenziale conflitto di interessi con entrambe le istituzioni;

- l'eventuale violazione dell'obbligo di esclusività, cui il personale accademico in regime di impegno a tempo pieno è tenuto sia verso l'Università che verso l'Azienda in forza delle richiamate disposizioni, può essere valutata dall'Università con riguardo agli aspetti connessi all'attività didattica e di ricerca, dall'Azienda per gli aspetti connessi all'attività assistenziale;

- anche con riferimento al personale universitario a tempo definito che svolge attività assistenziale e attività libero professionale *extra moenia*, l'AOUP conserva l'interesse a verificare che non ricorrano situazioni di conflitto di interessi con le attività aziendali;

- sia l'Università che l'Azienda hanno regolato con proprie discipline interne la materia dello svolgimento di incarichi extra istituzionali per conto di soggetti esterni, con riferimento a tutto il personale da esse dipendente:

- il *Regolamento sugli incarichi esterni conferiti ai docenti* dell'Università di Pisa non si applica, per espressa previsione dell'articolo 2, ai professori e ai ricercatori <<della Facoltà di Medicina e Chirurgia limitatamente allo svolgimento dell'attività assistenziale e agli aspetti a essa correlati>>;

- pertanto, per la valutazione degli aspetti connessi al possibile conflitto di interessi con l'Azienda di attività extra impiego svolte dal personale universitario a tempo pieno che svolge attività assistenziale in regime di esclusività, compete esclusivamente all'Azienda, afferendo di conseguenza alla stessa la facoltà di esprimersi in modo vincolato sulla possibilità di svolgere l'incarico;

- pur dato atto delle rispettive sfere di competenza, è interesse dei due Enti definire in un unico percorso, condiviso e semplificato, il procedimento di autorizzazione con riguardo al personale accademico che presti attività assistenziale;

-che analogo interesse sussiste ai fini del rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale tecnico-amministrativo che opera in regime di convenzione limitatamente agli

incarichi strettamente attinenti all'attività assistenziale;

-nelle more di una revisione della disciplina regolamentare interna;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

Il presente protocollo costituisce un atto di intesa tra le Parti e disciplina la procedura unica per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione ai professori e dei ricercatori universitari che prestano attività assistenziale presso l'AOUP che richiedano di poter svolgere incarichi presso terzi. Con riguardo alle attività non soggette ad autorizzazione secondo l'ordinamento universitario il presente protocollo disciplina le modalità di comunicazione delle medesime all'AOUP, ai fini della necessaria valutazione su eventuali incompatibilità e conflitto di interessi con l'attività aziendale.

Art. 2 - Procedimento, parere vincolante, silenzio assenso, diniego

L'autorizzazione deve essere richiesta dal docente interessato al Magnifico Rettore dell'Università di Pisa almeno trenta giorni prima dell'inizio previsto per l'attività. Essa deve contenere ogni elemento utile ai fini del suo esame e in particolare:

- i dati del committente, inclusi il codice fiscale, ove esistente, la sede o l'indirizzo, la sua natura pubblica o privata, se ha o meno scopo di lucro;
- il contenuto e le modalità di svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a tempi, luoghi e durata e all'eventuale compenso;
- la dichiarazione circa l'assenza, nell'incarico richiesto, di ostacoli al corretto adempimento dei compiti istituzionali da parte del docente interessato.

L'Università di Pisa provvede a richiedere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta - il cui invio avviene anche via fax o per via telematica- congiuntamente ai pareri delle proprie strutture scientifiche e didattiche, il parere vincolante del Direttore Generale dell'Azienda.

L'Azienda provvede nei successivi 10 giorni. Decorso tale termine il parere si intende reso come favorevole (silenzio -assenso).

Tale termine può essere dilazionato su richiesta motivata dell'Azienda da far pervenire all'Università entro il termine di cui sopra e, comunque, per un periodo di tempo tale da assicurare la conclusione del procedimento entro trenta giorni dall'avvio.

Resta ferma la facoltà di sospensione del termine nei casi previsti dalla vigente disciplina.

Il Rettore provvede a rilasciare l'autorizzazione, previo parere delle strutture universitarie ai sensi del regolamento di ateneo e acquisito il parere vincolante dell'Azienda o, in mancanza di quest'ultimo, una volta decorso il termine di cui sopra.

Qualora l'Azienda renda parere non favorevole il Rettore conclude il procedimento e comunica all'interessato le motivazioni per cui l'incarico non può essere autorizzato.

Articolo 3 - Comunicazione preventiva delle attività esterne libere

Tutte le attività esterne non soggette ad autorizzazione espressa per il personale universitario, quali le attività di valutazione e referaggio, le collaborazioni scientifiche, le attività di comunicazione e divulgazione scientifica, quelle pubblicistiche ed editoriali, nonché le attività di consulenza e lezioni di e seminari di carattere occasionale, devono essere

preventivamente comunicate dagli interessati all'AOUP per valutazione del possibile conflitto di interessi con le finalità istituzionali della medesima, ancorché non ne sia prevista la preventiva comunicazione ai competenti organi universitari. Qualora l'Azienda ravvisi la sussistenza di cause di incompatibilità, anche per conflitto di interessi, tra l'attività prestata e il rapporto con il SSN può intervenire direttamente sull'interessando chiedendo la cessazione dell'incarico, dandone contestuale informazione al Rettore.

Articolo 4 - Personale a tempo definito con regime libero

professionale extra moenia

Il personale universitario a tempo definito che ha contestualmente optato per il regime libero professionale *extra moenia* è soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione verso l'Azienda del personale del SSN che abbia optato per il medesimo regime.

Articolo 5 - Personale Tecnico Amministrativo

Per gli incarichi richiesti dal personale tecnico amministrativo in convenzione, ai sensi del "Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi interni ed esterni retribuiti e per la disciplina delle incompatibilità del Personale Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art 53 del D.Lgs.30/03/2001, n. 165", l'Università di Pisa provvede a richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il parere vincolante del Direttore Generale dell'Azienda esclusivamente per gli incarichi strettamente attinenti allo svolgimento dell'attività di assistenza. L'Azienda provvede nei successivi 10 giorni. Per quanto concerne la possibilità di

dilazione del termine a disposizione dell' Azienda per pronunciarsi si fa rinvio a quanto previsto all'art. 2 del presente protocollo.

Decorso tale termine il parere si intende reso come favorevole".

Articolo 6 - Durata

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di cinque anni. Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

Il protocollo d'intesa potrà essere rinnovato per ulteriori successivi periodi con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente atto, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Articolo 7 - Registrazione

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, II comma, del D.P.R.26/10/1972 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

---000---

Letto approvato e sottoscritto,

---000---

per l'Università di Pisa

Il Rettore - Prof. Massimo Augello

Pisa, 5/7/2013



---000---

per l'Azienda Ospedaliera

Il Direttore Generale -Dott. Carlo R. Tomassini

Pisa, 5/7/2013



UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0024536 / 2013

Data: 05/07/2013

Rep: Convenzioni

Num: 384 / 2013